

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 129/CGF
(2010/2011)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 102/CGF – RIUNIONE DEL 19 NOVEMBRE 2010

Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Prof. Enrico Moscati – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL SIG. GIANBORTOLO POZZI AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 23.11.2010 INFLITTAGLI SEGUITO GARA SUDTIROL/SPAL DEL 31.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso La Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 55/DIV del 2.11.2010)

Il signor Pozzi Gianbortolo, Direttore Generale della Spal 1907 S.p.A., con fax del 3.11.2010, ha preannunciato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso La Lega Italiana Calcio Professionistico, Com. Uff. n. 55/DIV del 2.11.2010, che aveva inflitto nei suoi confronti la sanzione dell’inibizione fino al 23.11.2010 in riferimento alla gara Sudtirol/Spal del 31.10.2010.

Il reclamo, diretto a ottenere in via principale l’annullamento o la revoca della sanzione e, in subordine, la riduzione della stessa, sanzionando il reclamante “nella diversa, meno afflittiva, misura che sarà ritenuta di giustizia”, risulta tempestivo, ma questa Corte di Giustizia Federale osserva che nel merito è completamente infondato. Infatti, il reclamo è diretto a prospettare una diversa versione e/o valutazione dei fatti rispetto a quanto risulta dal rapporto dell’Assistente dell’Arbitro, richiamato espressamente nel rapporto dell’Arbitro. Il reclamante adduce, a sostegno dell’annullamento o della revoca della sanzione inflittagli ovvero della riduzione della sanzione stessa, una diversa versione e valutazione dei fatti: in particolare, il reclamante sostiene che le frasi offensive rivolte all’Assistente dell’Arbitro al 14° del secondo tempo sarebbero state pronunciate non da esso reclamante bensì dal fisioterapista della Spal 1907 S.p.A., signor Evangelisti Matteo; in secondo luogo, il reclamante assume che quanto detto all’Assistente dell’Arbitro nello spogliatoio, al termine della gara, non presentava alcun contenuto minaccioso. In sostanza, il reclamante adduce la circostanza dello scambio di persona per quanto riguarda l’episodio accaduto nel secondo tempo durante lo svolgimento della gara e il difetto dell’elemento oggettivo della minaccia per quanto riguarda la frase rivolta da esso reclamante all’Assistente dell’Arbitro al termine della gara, negli spogliatoi, avendo voluto solo proclamare la sua innocenza.

Poiché i fatti accaduti non sono contestati nella loro oggettività fattuale, è non vi è alcuna prova che le suddette frasi siano state proferite da persona diversa dal reclamante, non avendo alcun valore probatorio la dichiarazione resa per iscritto in data 9.11.2010 (oltre tutto a distanza di ben nove giorni dalla gara de qua) e indirizzata allo Studio legale che assisteva il reclamante nella vicenda per cui è causa, il reclamo deve essere respinto. Infatti, è giurisprudenza costante il principio che non si ammettono prove contrarie a quanto risulta dal rapporto degli Ufficiali di gara, che nel caso di specie risulta preciso e circostanziato sulla base del rapporto dell’Assistente dell’Arbitro.

Il rigetto del reclamo comporta l’incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Gianbortolo Pozzi e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL VIRTUS ENTELLA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL' AMMENDA DI €1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE;**
- **DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. APRILE MATTEO;**
- **DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CHIARABINI MIRKO, SEGUITO GARA VIRTUS ENTELLA/PRATO** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 33/TB del 10.11.2010)

Con ricorso ritualmente proposto la Virtus Entella S.r.l. ha proposto gravame avverso la decisione (pubblicata sul Com. Uff. n. 33/TB del 10.11.2010 del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico) con la quale, seguito gara Entella/Prato, valida per il Campionato D. Berretti, sono state irrogate le seguenti sanzioni: a) alla società, €1.500,00 di ammenda; b) ai calciatori Chiarabini Mirko e Aprile Matteo, rispettivamente la squalifica per due e cinque giornate effettive di gara, per i motivi ivi enunciati.

Con i motivi scritti, la ricorrente ha contestato il fondamento degli addebiti refertati, chiedendo l'annullamento della decisione o, in subordine, una riduzione delle sanzioni.

Nella seduta del 19.11.2010, fissata davanti alla competente C.G.F. - 2^a Sezione Giudicante, nessuno è comparso per la ricorrente.

La Corte, preliminarmente, dispone la separazione dei tre ricorsi contenuti in un unico atto di gravame e dispone procedersi oltre.

Ciò premesso, esaminato il referto arbitrale in cui sono state esaurientemente esplicitati i comportamenti antidisciplinari, ritiene infondati i motivi adottati.

Per questi motivi la C.G.F. separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dal Virtus Entella S.r.l. di Chiavari (Genova) in 3 distinti appelli li respinge

Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 21 dicembre 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete